

**D.M. 16 ottobre 1991 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1991, n. 253):
Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei
prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività
turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.**

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni;

*Visto il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni;*

*Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi del settore
turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche»;*

*Visto l'art. 1 della predetta legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei
prezzi del settore turistico», che, al comma 4, prevede l'individuazione con decreto
ministeriale delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi;*

*Ritenuta la necessità di individuare le predette modalità di trasmissione e di
pubblicazione dei prezzi del settore turistico;*

Decreta:

Art. 1.

Finalità.

Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

Art. 2.

Soggetti.

E' fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli operatori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e cioè:

gli alberghi;

i motels;

i villaggi-albergo;

le residenze turistico-alberghiere;

i campeggi;

i villaggi turistici;

gli alloggi agro-turistici;

gli esercizi di affittacamere;

le case e gli appartamenti per vacanze;

le case per ferie;

gli ostelli per la gioventù;

i rifugi alpini,

nonché agli operatori di altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi

dell'art. 6, ultimo comma della richiamata legge n. 217/1983 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che disciplina l'attività.

E' fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli esercenti delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e cioè: gli stabilimenti balneari.

Art. 3.

Comunicazione.

Ai soggetti di cui all'art. 2, è fatto obbligo di comunicare secondo le procedure indicate dal successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dello schema tipo di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del presente decreto, nè inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
 - 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
 - 3) bambini al di sotto di sei anni;
 - 4) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).
- Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

Art. 4.

Procedure.

Entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno (entro il 1° ottobre per gli stabilimenti balneari), ai soggetti di cui all'art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi che intendono praticare, rispettivamente, dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo (dal 1° gennaio per gli stabilimenti balneari).

La comunicazione dei prezzi dovrà pervenire nei suddetti termini, mediante apposito modello predisposto secondo lo schema tipo allegato A al presente decreto, anche per il tramite delle associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati, alle regioni competenti ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati (nonché alle capitanerie di porto competenti per territorio, per gli stabilimenti balneari).

Una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici, una copia vidimata viene restituita al soggetto interessato, una copia vidimata viene inoltrata, entro trenta giorni dalla data di cui al 1° comma all'Enit per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti dalle stesse delegati, anche su supporto magnetico, ai fini del corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Nel medesimo termine sarà comunicata l'eventuale cessazione dell'esercizio o la cessazione dell'attività.

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni ed integrazioni, o della legislazione regionale di riferimento.

Art. 5.

Pubblicità dei prezzi.

E' fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata di cui al precedente art. 4.

E' fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopracitata tabella.

La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati.

Art. 6.

Vigilanza.

La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente decreto compete alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati, nonché, per gli stabilimenti balneari, alle capitanerie di porto.

Il relativo regime sanzionatorio è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Disposizioni transitorie.

In sede di prima applicazione del presente decreto e per il solo termine del 1° ottobre 1991, le denunce già presentate dai soggetti interessati ai sensi del precedente regime di prezzi assolvono l'obbligo di comunicazione.

Per quanto concerne specificamente le comunicazioni dei prezzi dei servizi degli stabilimenti balneari il predetto termine è prorogato al 1° marzo 1992.

Art. 8.

Norma finale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento.

(Si omettono gli allegati)